



# Regione del Veneto

Deliberazione della Giunta

N. 918 del 6 APRILE 2004

Oggetto: Decreto legislativo 112/98 – legge regionale 41/88. Disposizioni concernenti gli interventi estrattivi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua regionali. Progetti organici di regimazione. piani-programma di interventi urgenti (pubblicata sul BURV 4 maggio 2004, n. 47)

L'Assessore alla difesa del suolo, Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con d.lgs. 112/98 sono state trasferite alla Regione del Veneto, tra l'altro, le competenze relative all'uso e gestione dei beni del demanio idrico ed in particolare quelle concernenti gli interventi di estrazione di materiale inerte dagli alvei e golene di tutti i corsi d'acqua presenti sul territorio regionale.

L'attuale normativa regionale di riferimento, in attesa della revisione ed aggiornamento dell'intera disciplina del settore, risale alla l.r. 41/1988.

L'art 1 della citata legge regionale stabilisce che l'attività estrattiva sia regolata da piani di estrazione predisposti dagli uffici del genio civile e approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione tecnica regionale, all'interno dei quali possono essere autorizzati gli interventi; peraltro, all'art. 2, si ammette anche la possibilità di autorizzare interventi estrattivi, in assenza di piani, riducendo soltanto la soglia di competenza tra genio civile e direzione centrale e prescrivendo il parere dell'autorità di bacino competente.

Finora, sulla base di dette semplici disposizioni, sono state autorizzate domande di estrazione provenienti da soggetti privati che, pur ritenute tecnicamente ammissibili, non risultavano inserite in un programma complessivo ed organico di manutenzione del corso d'acqua e, quindi, hanno avuto talvolta scarsa efficacia ai fini della manutenzione idraulica.

Va ancora ricordato come le diverse autorità di bacino, nel regolamentare la materia, spesso anche in assenza di un appropriato piano stralcio, hanno assunto diversificate posizioni, emanando direttive, norme di salvaguardia ovvero norme di attuazione; in particolare, per quanto attiene il bacino dell'Adige, gli interventi in parola possono essere consentiti solo se finalizzati alla corretta regimazione idraulica, nell'asta principale del Brenta (da Bassano a Limena) sono vietate le asportazioni di materiale se non dotate di apposito nulla osta dell'autorità di bacino, nel Piave, è stata invece effettuata una articolata suddivisione del bacino in unità fisiografiche a maggiore o minore tutela ed è stata fissata una soglia di "significatività" dell'intervento estrattivo complessivo al di sopra della quale i progetti devono essere corredati da una ampia e laboriosa serie di indagini, studi e valutazioni.

A questo punto, tenuto conto anche di quanto recentemente disposto con d.G.R 999/2003 relativamente ai requisiti e alle procedure per le concessioni di estrazione dagli alvei e nelle zone golenali, si ritiene opportuno riformare ulteriormente le procedure di cui trattasi, in attuazione del principio di programmare tutti gli interventi nei corsi d'acqua regionali esclusivamente attraverso piani o progetti organici, unici strumenti in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di funzionalità e sicurezza dell'intero corso d'acqua.

Ulteriore obiettivo del presente provvedimento è quello di fissare procedure chiare e trasparenti nell'iter di ricorso alla concessione di estrazione di inerti dagli alvei.

Si propone, pertanto, di dar luogo alle seguenti disposizioni.

1. Le unità periferiche del genio civile provvedono, anche avvalendosi di professionisti esterni ove se ne ravvisi la necessità, a redigere progetti organici di regimazione dei corsi d'acqua, anche per tratti significativi, da attuare mediante la movimentazione e l'asporto del materiale inerte presente in alveo o nelle zone golenali.
2. Le stesse unità periferiche del genio civile possono altresì redigere piani-programma di interventi urgenti volti al ripristino delle sezioni nonché alla pulizia degli alvei, da attuare, secondo prefissati criteri, qualora si manifestino situazioni imprevedibili di urgenza e come tali non inseribili in progetti organici complessivi, conseguenti, ad esempio, a eventi di piena, a frane in alveo, ad anomali depositi alle confluenze; ciò limitatamente alle aree poste a monte di quegli invasi che, per la loro concezione di progetto o per intervenute difficoltà, non siano in grado di attuare efficaci operazioni di sghiaimento; quanto precede si verifica, nel bacino del Piave, per gli invasi di Pieve di Cadore, di Valle di Cadore, di Pontesei, per il lago del Mis e per il lago di Alleghe nonché, nel bacino del Brenta, per il lago del Corlo.

### **Progetti organici di regimazione**

- I. Il progetto individua, a tutti gli effetti, opere di pubblica utilità di competenza regionale e, come tale, è sottoposto alla normativa di cui alla l.r. 27/2003.  
Sul progetto si esprime l'autorità di bacino competente.  
Il progetto, qualora non assoggettato alla V.I.A. di cui alla l.r. 10/1999, è sottoposto al parere della C.T.R. opere pubbliche e viene approvato dal dirigente della direzione difesa del suolo e protezione civile.  
Il progetto, qualora assoggettato a V.I.A., viene approvato con provvedimento della Giunta regionale che ne esprime anche la compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 10/1999.  
In caso di procedura espropriativa di terreni non demaniali, ogni atto del procedimento sopra individuato sarà adottato nel rispetto della vigente normativa in materia di espropri.
- II. L'approvazione del progetto consente l'avvio delle procedure per l'individuazione dei soggetti cui affidare la concessione di estrazione del materiale, alle quali provvederanno le stesse unità periferiche del genio civile, anche per stralci, mediante asta pubblica al rialzo sul canone minimo stabilito per il materiale da prelevare. In caso di gara al rialzo deserta, si procede mediante nuova asta pubblica in riduzione sul canone minimo, aggiudicando all'offerta di canone più elevata.
- III. Le concessioni di estrazione, riguardando interventi estrattivi contenuti nel progetto approvato, sono rilasciate, per qualunque quantità, dal dirigente dell'unità periferica del genio civile.
- IV. Il dirigente dell'unità di progetto – distretto idrografico nomina il responsabile unico del procedimento.  
Per la corretta e puntuale esecuzione dell'opera, che resta sottoposta alla normativa di cui al d.P.R. 554/1999, il dirigente dell'unità periferica del genio civile provvede alla nomina di un direttore dei lavori, individuato, di norma, tra il personale tecnico della struttura.  
L'opera è altresì soggetta a collaudo tecnico-amministrativo.
- V. All'occorrenza, il dirigente dell'unità periferica del genio civile può conferire incarichi a professionisti esterni, utilizzando l'elenco regionale dei consulenti e prestatori di servizi, per incarichi sotto soglia, ovvero procedendo con gara per incarichi sopra soglia.  
L'affidamento dell'incarico è subordinato al nulla osta della direzione difesa del suolo e protezione civile, cui spetta il controllo di budget e l'impegno di spesa.

## **Piani-programma di interventi urgenti**

- I. Il piano-programma contiene i criteri di intervento, le indicazioni e le localizzazioni di interventi urgenti, finalizzati al ripristino di sezioni e alla pulizia degli alvei, non rilevanti nei confronti dell'equilibrio idraulico-ambientale del corso d'acqua; ciascun intervento andrà circoscritto alla esigenza di eliminare le condizioni di potenziale pericolo e comunque andrà limitato, nella quantità di materiale asportato, indicativamente entro i 5.000 mc. Sul piano-programma si esprime l'autorità di bacino competente. Lo stesso, qualora non assoggettato alla V.I.A. di cui alla l.r. 10/1999, è sottoposto al parere della C.T.R. opere pubbliche e viene approvato dal dirigente della direzione difesa del suolo e protezione civile; per contro, qualora assoggettato a V.I.A., viene approvato con provvedimento della Giunta regionale che ne esprime anche la compatibilità ambientale ai sensi della l.r. 10/1999.
- II. L'approvazione del piano-programma consente l'avvio delle procedure per l'individuazione dei soggetti cui affidare la concessione di estrazione del materiale, alle quali provvederanno le stesse unità periferiche del genio civile mediante gara ufficiosa, tra un congruo numero di ditte, al rialzo sul canone minimo stabilito per il materiale da prelevare; in caso di gara al rialzo deserta, si procede mediante nuova gara ufficiosa in riduzione sul canone minimo, aggiudicando all'offerta di canone più elevata.
- III. Le concessioni di estrazione sono rilasciate dal dirigente dell'unità periferica del genio civile.

## **Generalità**

- I. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in materia di finanza di progetto e, in particolare, quelle di cui alla d.G.R. 816 del 28.3.2003 ove è prevista la possibilità, da parte di soggetti privati, di avanzare proposte di interventi, già inseriti ovvero – qualora accolte – inseribili negli strumenti regionali di programmazione, tenuto anche conto della pianificazione delle autorità di bacino.
- II. È fatta salva la prosecuzione dell'istruttoria delle domande di estrazione che abbiano già conseguito il parere della commissione VIA nonché di quelle presentate ai sensi della l.r. 41/88 entro il 31.12.2003 purché queste ultime siano conformi ai requisiti sopra indicati per la formazione del piano-programma di interventi urgenti.
- III. Ciascun provvedimento di concessione andrà trasmesso in copia alle strutture territorialmente competenti del corpo forestale dello stato, anche alla luce delle specifiche competenze in materia di controllo ambientale affidate al C.F.S. in base al nuovo ordinamento dello stesso.
- IV. Per l'attività di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 5 della l.r. 41/88, anche nella fase transitoria relativa alle istanze in essere, l'unità periferica del genio civile potrà proporre l'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'amministrazione, quali, ad esempio, il citato C.F.S..

Per quanto riguarda gli aspetti finanziari legati all'eventualità di dover sostenere spese per il conferimento di incarichi professionali o per altre attività comunque necessarie all'attuazione del presente provvedimento, si può farvi fronte con i fondi di cui al cap. 52025 del bilancio regionale "Spese per la gestione dei beni del demanio idrico".

Da ultimo, si richiama il fatto che le presenti disposizioni non attengono all'estrazione di materiale all'interno dei laghi, in quanto le funzioni relative sono state trasferite alle Province giusta l.r. 11/2001.

*(omissis)*

## **LA GIUNTA REGIONALE**

*(omissis)*

### **D E L I B E R A**

- 1) di approvare le disposizioni di cui in premessa per la disciplina degli interventi di estrazione di materiale negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua regionali;
- 2) di autorizzare la direzione difesa del suolo e protezione civile a imputare le eventuali spese per il conferimento di incarichi professionali o per altre attività comunque necessarie all'attuazione del presente provvedimento, al cap. 52025 "Spese per la gestione dei beni del demanio idrico";
- 3) di incaricare la segreteria regionale ambiente e lavori pubblici di trasmettere il presente provvedimento alle competenti strutture periferiche per la sua puntuale applicazione;
- 4) di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel BURV.